

REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

INDICE

Riferimenti normativi

Art. 1 – Finalità e Oggetto

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Livelli di responsabilità

Art. 5 – Organismo tecnico-collegiale per la valutazione di operazione sospette di riciclaggio

Art. 6 - Adeguata verifica della controparte

Art. 7 – Motivi di esclusione della controparte

Art. 8 – Procedura di segnalazione interna

Art. 9 – Comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette

Art. 10 – Indicatori di anomalia

Art. 11 - Modalità e termini delle comunicazioni

Art. 12 – Contenuto della comunicazione

Art. 13 – Formazione

Art. 14 – Riservatezza e divieto di comunicazione

Art. 15 – Entrata in vigore

ALLEGATO A – MODULO INTERNO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109** - "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- **D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231** - "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- **Provvedimento della Banca d'Italia – UIF, 4 maggio 2011** - "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";
- **L. 6 novembre 2012, n. 190** - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- **D.M. del Ministero dell'Interno - 25 settembre 2015** - "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** - "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- **Delibera ANAC 831 del 3 agosto 2016** - "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (pag.17);
- **D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56** - "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
- **D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90** - "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il **regolamento (CE) n. 1781/2006**;
- **D.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125** - "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE";
- **Provvedimento della Banca d'Italia - UIF, 23 aprile 2018** - "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";

Articolo 1

Finalità e Oggetto

1. Il presente Regolamento, in applicazione delle norme di cui all'art.10 del D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. nonché delle successive disposizioni di attuazione, disciplina le misure organizzative aziendali finalizzate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché ad assicurare la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza nell'esercizio dell'attività istituzionale o professionale, assumendo l'Azienda in tal senso un ruolo di collaborazione attiva nei termini stabiliti dalla legge.
2. Il presente Regolamento è pertanto volto a definire, in base all'autonomia organizzativa dell'Azienda, la procedura interna di valutazione idonea a garantire l'efficacia di rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti. In particolare, tale procedura interna specifica le modalità con le quali gli addetti agli Uffici dell'Azienda trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette ad un soggetto denominato "gestore", quale soggetto individuato con apposito atto del Direttore Generale, delegato alla valutazione ed alla trasmissione delle segnalazioni alla UIF.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli Uffici dell'Azienda competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici (ex art.10 del D.Lgs.231/2007).
2. Il presente Regolamento è rivolto alle Strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico connesse con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero a quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni, identificati quali soggetti cui è riferita l'operazione, siano essi persone fisiche o giuridiche. Le Strutture aziendali interessate dall'applicazione delle presenti disposizioni sono pertanto le seguenti: Unità

Operativa *Approvvigionamento di beni, servizi e logistica*, Unità Operativa *Servizio Tecnico e Manutenzioni*, Unità Operativa *Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti*, Unità Operativa *Direzione Amministrativa di Presidio*, Unità Operativa *Affari Legali*, Unità Operativa *Farmacia*, Unità Operativa *Servizio Informatico*, Unità Operativa *Fisica Medica e Tecnologie biomediche*.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai sensi dell'art.2, commi 4 e 5, del D.Lgs. 231/2007 – come modificato dall'art.1, comma 1, del D.Lgs 90/2017 – si intende per "riciclaggio":

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui alle lett. subb a), b, c e d), possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

2. Ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.Lgs. 231/2007 - come modificato dall'art.1, comma 1, del D.Lgs 90/2017 – si intende per "finanziamento del terrorismo" qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dal

Codice Penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

3. Nell'ambito del presente disciplinare, si intendono per:

- "*indicatori di anomalia*": fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (ex art.1 *lett.a*) del Provvedimento 4 maggio 2011 – Banca d'Italia);

- "*operazione*": attività consistente nel trasferimento, nella trasmissione o nella movimentazione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale (ex art.1, comma 2, *lett.t*) del D.Lgs.231/2007);

- "*operazione sospetta*": l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (ex art.1 *lett.d*) del Provvedimento 4 maggio 2011 – Banca d'Italia);

- "*mezzi di pagamento*": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie (ex art.1, comma 2, *lett.s*) del D.Lgs.231/2007);

- "*soggetto cui è riferita l'operazione*": il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie (ex art.2, comma 5, del Provvedimento UIF 23 aprile 2018);

- "*UIF*": l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (ex art.1, comma 1, *lett. aa*), del D.Lgs. 231/2007).

Articolo 4

Livelli di responsabilità

1. In relazione al contesto disciplinare di riferimento, sono individuati i seguenti livelli di responsabilità interni all'Azienda:

a) il **"Gestore"**, quale soggetto - appositamente nominato con determina del Direttore Generale - delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la persona individuata quale "Gestore" (e la connessa struttura organizzativa) è interlocutore per tutte le comunicazioni con la UIF. In ambito aziendale, tale soggetto coincide con il Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art.1, comma 7, della Legge 190/2012 e ss.mm.ii. (ex art.6, commi 3, 4, 5 e 7 del DM 25 settembre 2015 ed art.11 del Provv. UIF 23 aprile 2018).

Il Gestore ha altresì cura di:

- verificare che siano previste attività formative sulla materia oggetto del presente Regolamento, proponendo eventuali interventi informativi in sede di pianificazione formativa aziendale, sentiti i Direttori/Responsabili/Dirigenti delle Strutture interessate;
- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette dai Direttori di Struttura;
- valutare la completezza, la correttezza e la fondatezza delle segnalazioni di operazioni sospette ai fini della conseguente comunicazione alla UIF;
- informare la Direzione aziendale circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette o sensibili;
- assicurare il necessario adeguamento delle disposizioni regolamentari interne a seguito di intervenute disposizioni normative e/o di attuazione o, comunque, al verificarsi di modifiche attinenti misure organizzative e/o procedurali.

In relazione ai predetti adempimenti, il Gestore è coadiuvato da un Organismo tecnico - collegiale composto dai Direttori/Responsabili/Dirigenti delle aree ritenute maggiormente a rischio, come meglio specificato al successivo art.5.

b) I **Direttori/Responsabili/Dirigenti**, afferenti alle Unità operative di cui al precedente articolo 2, assicurano il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, in ragione degli ambiti di rispettiva competenza, e provvedono ad informare tempestivamente il Gestore in ordine a transazioni sospette anche sulla base di segnalazioni provenienti dai propri collaboratori e dipendenti.

Gli stessi sono responsabili:

- dell'adeguata verifica del soggetto cui è riferita l'operazione;
- della segnalazione al Gestore delle operazioni/transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo di cui sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza;
- della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette al fine di supportare il Gestore nelle proprie valutazioni;
- degli adempimenti informativi/formativi previsti all'articolo 13.

In particolare, il **Direttore della UO Bilancio, Patrimonio e Coordinamento investimenti** – in ragione della titolarità di funzioni gestionali a contenuto economico connesse con la movimentazione dei mezzi di pagamento/riscossione o con obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale - ha il compito di:

- collaborare con il Gestore, sia in relazione alle segnalazioni di competenza, sia esercitando una funzione complessiva di monitoraggio e controllo nei confronti di tutte le attività che comportano operazioni/transazioni a titolo oneroso inerenti le varie Strutture e funzioni aziendali;
- informare il Direttore di Struttura ed il Gestore nell'ipotesi in cui rilevi elementi di sospetto nel corso dell'esercizio delle funzioni di controllo.

c) Sono tenuti alla segnalazione tutti i dipendenti dell'Azienda ospedaliera che in ragione del loro ufficio acquisiscono informazioni che devono essere segnalate. In particolare l'obbligo di segnalazione si riferisce ai dipendenti incaricati di svolgere attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico nei confronti di persone fisiche o entità giuridiche connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.

I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione riferiscono ai propri Direttori/Responsabili e si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che l'astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività o possa ostacolare le indagini.

d) La Direzione Amministrativa vigila sulle strutture aziendali affinché le stesse cooperino e si attivino per assicurare l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio in relazione agli ambiti di rispettiva competenza.

Articolo 5

Organismo tecnico-collegiale per la valutazione di operazione sospette di riciclaggio

1. In considerazione della complessità dell'organizzazione aziendale, è istituito un Organismo tecnico-collegiale di supporto al Gestore per la valutazione e l'identificazione delle operazioni sospette di riciclaggio, oggetto di possibile comunicazione alla UIF.

2. L'Organismo è composto dai Direttori/Responsabili/Dirigenti delle aree ritenute maggiormente a rischio - individuate in considerazione delle disposizioni di cui all'art.10, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 nonché degli indicatori di anomalia di cui alla Sezione C dell'Allegato alle *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle Pubbliche amministrazioni"* emanate dalla UIF - e precisamente:

- Unità Operativa Approvvigionamento di beni, servizi e logistica;
- Unità Operativa Servizio Tecnico e Manutenzioni;
- Unità Operativa Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti;
- Unità Operativa Farmacia;
- Unità Operativa Servizio Informatico;
- Unità Operativa Fisica Medica e Tecnologie biomediche;
- Unità Operativa Direzione Amministrativa di Presidio;
- Unità Operativa Affari Legali

3. La composizione dell'Organismo di cui al precedente comma 2 potrà essere modificata e/o integrata in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.

4. L'Organismo tecnico-collegiale è convocato dal Gestore con cadenza semestrale e, comunque, ogni qualvolta si rendesse necessario. In ogni caso, è facoltà di ciascuno dei suddetti componenti richiedere la convocazione straordinaria dell'Organismo nell'ipotesi di individuazione, nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, di possibili operazioni sospette al verificarsi di uno o più indicatori di anomalia di cui all'Allegato delle sopra richiamate istruzioni della UIF.

5. All'Organismo è attribuita la funzione di coadiuvare il Gestore nella individuazione di attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo avvalendosi di tutte le informazioni disponibili, attraverso una specifica analisi nel concreto delle singole fattispecie alla luce di una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti e degli indicatori di anomalia individuati dalla UIF. In particolare, allo

stesso è affidato il compito di definire apposita procedura di analisi e valutazione dell'esposizione ai rischi di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo nonché di "autoriciclaggio", connessi all'esercizio dell'attività istituzionale, in relazione alla propria natura e dimensione, contenente altresì indicazioni ai fini della gestione e riduzione dei rischi, favorendo al contempo l'individuazione di apposite misure/azioni di controllo.

6. Lo stesso Organismo avrà cura di verificare la possibilità di avvalersi di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi.

Articolo 6

Adeguate verifica della controparte

1. Il Direttore/Responsabile/Dirigente, qualora si trovi a dover contrattare/concludere - a vario titolo - un accordo per l'Azienda, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini di una corretta identificazione. Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:

a) vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

b) vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

2. Nelle ipotesi di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1., il Direttore/Responsabile/Dirigente può interpellare anche altre Amministrazioni Pubbliche per ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.

3. Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dall'Azienda, il Direttore/Responsabile/Dirigente si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, e può valutare l'opportunità di chiedere al "Gestore" di effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

4. Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Direttore/Responsabile/Dirigente - previa informazione alla stessa delle criticità rilevate - dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o accendere il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della sua dichiarazione.

5. Il Direttore/Responsabile/Dirigente deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.

6. I suddetti adempimenti non sono necessari nel caso in cui la controparte sia un ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.

Articolo 7

Motivi di esclusione della controparte

1. Come previsto dall'art. 80, comma 1, lett. e), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del medesimo D.Lgs. 50/2016) per i "delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo".

2. Ai fini di una corretta applicazione del citato articolo, tali controlli devono essere effettuati in sede di adeguata verifica della controparte.

Articolo 8

Procedura di segnalazione interna

1. Il Direttore/Responsabile/Dirigente – direttamente o per il tramite del personale dipendente operante nell'ambito della Struttura di rispettiva afferenza - qualora venga a conoscenza, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, inoltra tempestiva segnalazione al Gestore, utilizzando apposito modulo **(Allegato A)**.

2. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli elementi e degli indicatori di anomalia di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento. La sola ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia è, tuttavia, condizione necessaria ma non sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per cui il Direttore/Responsabile/Dirigente è chiamato ad effettuare, caso per caso, una concreta e specifica valutazione

di coerenza e compatibilità con le informazioni già in suo possesso. A titolo esemplificativo, costituiscono, in ogni caso, oggetto di valutazione da parte dei Direttori/Responsabili/Dirigenti i seguenti aspetti:

- l'esito dell'adeguata verifica dell'identità del *soggetto cui è riferita l'operazione*;
- l'esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale coinvolgimento in altre attività criminose;
- la coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dal *soggetto cui è riferita l'operazione*;
- l'esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio dei pagamenti).

3. La segnalazione è corredata da specifica relazione che descrive il tipo di operazione sospetta, i soggetti coinvolti, il processo logico - valutativo strumentale alle conclusioni raggiunte, unitamente a eventuale documentazione di supporto. La stessa deve essere registrata agli atti del Protocollo Generale, utilizzando la funzione "riservato", e trasmessa a mezzo applicativo informatico PaLeO esclusivamente al "Gestore". Onde assicurare la massima riservatezza del segnalante, l'Azienda potrà valutare ed individuare ulteriori e/o diverse modalità di registrazione e trasmissione delle segnalazioni (ivi compresa, la procedura di *whistleblowing*).

4. Nel caso in cui il Direttore/Responsabile/Dirigente non verifichi le segnalazioni effettuate dai propri collaboratori, su questi ultimi grava l'onere di inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore.

Articolo 9

Comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette

1. L'Azienda, per il tramite del Gestore, è tenuta - ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 231/2007 - a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette, a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.

2. Secondo le istruzioni di cui al Provvedimento UIF 23 aprile 2018:

- a) il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati in allegato al predetto Provvedimento (ex art.1 comma 2);
- b) la comunicazione è inviata alla UIF anche quando l'Azienda disponga di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione (ex art.1 comma 3);

- c) il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF (ex art.1 comma 4);
 - d) il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017(ex art.1 comma 5);
 - e) la comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti (ex art.1 comma 6).
3. Il Gestore, a seguito della ricezione di segnalazione interna e della disamina della relativa documentazione acquisita, provvede alla comunicazione alla UIF secondo modalità, termini e contenuti stabiliti dalla stessa UIF come riportati agli artt.11 e 12 del presente Regolamento ovvero non dà seguito alla stessa sulla base di espressa motivazione.
4. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, il Gestore informa tempestivamente il Direttore Amministrativo anche al fine dei conseguenti provvedimenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, qualora ne ricorrono i presupposti, di comunicazione all'Autorità giudiziaria.
5. Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione di operazioni sospette prese in carico e di quelle comunicate alla UIF.

Articolo 10

Indicatori di anomalia

1. In ottemperanza alle disposizioni normative e di attuazione vigenti in materia, l'Azienda - per il tramite delle Strutture competenti - applica gli "indicatori di anomalia", individuati ed aggiornati dalla UIF, rilevanti in riferimento all'attività istituzionale svolta, avvalendosi degli indicatori di carattere generale (connessi con l'identità e il comportamento del soggetto, le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni) unitamente a quelli specifici per tipologia di attività (settore appalti e contratti pubblici). Tali indicatori sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette, favorendo, al contempo, la correttezza ed omogeneità delle comunicazioni medesime.
2. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati, pertanto, con la massima attenzione ulteriori

comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

4. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia previsti per lo specifico settore nonché dei seguenti criteri:

- a) incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione;
- b) assenza di giustificazione economica;
- c) inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

5. Gli indicatori di anomalia di cui al presente articolo sono contenuti nell'Allegato al Provvedimento UIF 23 aprile 2018.

Art. 11

Modalità e termini delle comunicazioni

1. Le comunicazioni sono effettuate senza ritardo alla UIF in via telematica, a cura del Gestore, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione *on-line*, ovvero secondo diverse modalità di inoltro autorizzate dalla stessa UIF.

Articolo 12

Contenuto della comunicazione

1. Il contenuto della comunicazione alla UIF si articola in:

- a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione nonché l'Azienda;
- b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;

d) eventuali documenti allegati.

2. Gli elementi di cui al precedente comma 1 sono stabiliti e descritti in modo dettagliato dalla UIF con proprio Provvedimento del 23 aprile 2018 (ex artt. 4, 5, 6, 7, 8) cui si fa espresso rinvio.

Articolo 13

Formazione

1. L'Azienda adotta misure di adeguata formazione del personale ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Tale formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia, pertanto la stessa è prevista nell'ambito del Piano di formazione aziendale e realizzata nell'anno di riferimento.

Articolo 14

Riservatezza e divieto di comunicazione

1. L'Azienda, per il tramite delle Strutture interessate, assicura la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.

2. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo qualora l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

3. Il trattamento delle informazioni da parte dell'Azienda avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda ed entra in vigore dalla data di tale pubblicazione.

